

PRIMO PIANO

Finanziaria 2008

CONFERIMENTO d'AZIENDA

NOVITÀ 2008

di Emanuele Rossi

Con l'entrata in vigore del co. 46 dell'art. 1, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), viene profondamente incisa la normativa che disciplina il **conferimento d'azienda**, data l'introduzione della possibilità, concessa al **soggetto conferitario**, di pagare un'imposta sostitutiva per il **riconoscimento fiscale dei maggiori valori** iscritti in bilancio a seguito dell'apporto eseguito dal **soggetto conferente**.

A tale possibilità di affrancamento si unisce il fatto che non sarà più possibile effettuare conferimenti d'azienda «realizzativi» ai sensi dell'art. 175, D.P.R. 917/1986 [CFF 5275].

Con tali modifiche il Legislatore ha voluto, da una parte, **uniformare la disciplina tributaria dei conferimenti d'azienda** a quella delle **fusioni** e delle **scissioni** come operazioni non realizzative, ma **fiscalmente neutrali**, dall'altra, come si legge nella relazione al D.d.L., **sanare l'abuso** che si è fatto di tale **istituto** a seguito della riforma fiscale del 2003, quale mezzo di recupero di **perdite fiscali pregresse** in capo al conferente, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in capo al conferitario.

QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO

Tratto saliente della modifica, è la **risrittura**, o meglio, la **ra-**

zionalizzazione della normativa di riferimento, posta negli artt. 175 e 176, D.P.R. 917/1986 [CFF 5275 e 5276].

Fino al 31.12.2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003, ⁽¹⁾ di fronte all'opportunità di eseguire un **conferimento d'azienda** in un soggetto conferitario di cui all'art. 73, co. 1,

*La conferitaria può
assolvere un'imposta
sostitutiva sui maggiori
valori evidenziati
in bilancio*

lett. a) e b), D.P.R. 917/1986 [CFF 5173], l'operatore si trovava di fronte a un bivio: eseguire l'operazione nel naturale **regime di neutralità** disposto dall'art. 176, con il disconoscimento ai fini fiscali degli eventuali **maggiori valori** emersi nella **contabilità** del conferente e del conferitario (conferimento cd. «a saldi aperti») oppure optare per il **regime di realizzo** disciplinato dall'art. 175, per il quale rilevava, quale valore di realizzo appunto, quello attribuito alle **partecipazioni** ricevute in cambio dell'azienda conferita nelle scritture contabili del **soggetto conferente**, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda con-

ferita nelle scritture contabili del **soggetto conferitario** (conferimento cd. «a saldi chiusi»).

Entrambe le soluzioni derogavano al **principio di realizzo** a valore normale, che il co. 2, dell'art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF 5109], prevede quale **regola generale** per la **determinazione del reddito del soggetto conferente**, in riferimento all'**apporto di beni e crediti** da questi effettuato nella società conferitaria.

Con l'entrata in vigore della Finanziaria 2008, tale bivio non c'è più, nel senso che il **conferimento d'azienda** viene disciplinato esclusivamente dall'art. 176. L'unica scelta che rimane al contribuente è decidere se effettuare l'**affrancamento** mediante il **pagamento della sostitutiva**, o mantenere l'eventuale **disallineamento**, con i problemi che un «doppio binario» comporta.

COSA CAMBIA

Per mezzo del pt. 1), lett. c), del co. 46, dell'art. 1 della Finanziaria, vengono espunte dal co. 1 dell'art. 175 le parole «di aziende e», e le parole «all'azienda o»; in tal modo il 175 si trova a disciplinare **esclusivamente** operazioni di conferimento, ad oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento. ⁽²⁾ Per il **conferimento di azienda**, quindi, sarà derogato il **principio di realizzo**

(1) Con il quale veniva modificata la disciplina delle operazioni straordinarie, introdotta dal D.Lgs. 358/1997.

(2) Conseguenza di tale espunzione è l'abrogazione, per mezzo del successivo pt. 2), dei co. 3 e 4 dell'art. 175, di tal che, per effetto del successivo pt. 3), il nuovo art. 175 è rubricato: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento».

PRIMO PIANO

a **valore normale** di cui al co. 2, dell'art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5109], solamente in virtù del disposto di cui all'art. 176 [CFF ② 5276], con la novità però che, se il **conferimento** ha ad oggetto **aziende** situate nel **territorio** dello Stato, la **neutralità** dell'operazione viene mantenuta anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente. (3) Con particolare riguardo al **soggetto conferitario**, dal co. 1 dell'art. 176 sono state espunte le parole «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b)», di tal che il conferimento d'azienda manterrà le caratteristiche di **operazione fiscalmente neutra**, anche se la conferitaria è una società di persone. (4)

Mentre non particolarmente significativa è l'introduzione del nuovo co. 2-bis dell'art. 176, il quale si limita a dare prosecuzione a quanto già previsto dal vecchio co. 4, dell'art. 175; (5) degno di nota, è l'aggiunto co. 2-ter, il quale prevede, per la **società conferitaria**, la **possibile rilevanza fiscale** dei **maggiori valori** emersi, tramite **opzione**, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, «per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali e immateriali** relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e

dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del **12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro**». Prosegue poi, il co. 2-ter, sancendo che il **riconoscimento dei maggiori valori** avviene, ai fini dell'**ammortamento**, sin dal periodo d'imposta nel quale l'**opzione** viene esercitata, con l'avvertenza, però, che da tale **regime di favore** si **decade** allorquando il **realizzo dei beni rivalutati** avvenga anteriormente al **quarto periodo d'imposta** successivo a quello dell'opzione. (6)

Ai sensi del co. 47, dell'art. 1, della Finanziaria 2008, le **nuove disposizioni** si applicano ai conferimenti d'azienda, per i quali l'**iscrizione della delibera** di aumento del capitale sociale al registro delle imprese è avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Ancora, il Legislatore prevede che il **riallineamento tra valori contabili e fiscali** può essere effettuato anche in riferimento ad **operazioni** effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2007, purché la sostitutiva venga pagata su disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

Da ultimo, viene previsto che le **disposizioni attuative** per l'esercizio e gli effetti dell'opzione e per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva (che verrà versata in tre rate: 30%

la prima, 40% la seconda e 30% la terza), verranno fornite mediante apposito **decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo del quale verranno fornite anche le **norme di coordinamento** con le disposizioni di cui ai co. 242-249 dell'art. 1, L. 296/2006 (bonus aggregazioni previsto dalla Finanziaria 2007).

CONSIDERAZIONI

La lettura della norma ci porta a riflettere su due questioni:

1. innanzitutto, sul fatto che non sarà più possibile effettuare conferimenti d'azienda «realizzativi» ex art 175 [CFF ② 5275] (derogando alla **regola ordinaria di realizzo a valore normale** di cui al co. 2, dell'art. 9, D.P.R. 917/1986), con tassazione di una **plusvalenza** in capo al soggetto conferente, pari a ciò che è stato fiscalmente riconosciuto in capo al conferitario;
2. in aggiunta, il **conferitario** deve **valutare** in concreto la **convenienza al pagamento della sostitutiva** per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi, da una parte, analizzando cosa può essere affrancato, dall'altra, confrontando **costi e benefici** dell'esercizio dell'opzione, soprattutto alla luce della riduzione delle aliquote Ires e Irap portata dalla Finanziaria.

Particolare attenzione merita il secondo punto. Infatti, mentre relativamente alla prima questione, siamo ormai di fronte ad un dato di fatto, per il quale tutto al più ci si può rammaricare per ciò

(3) Co. 46, lett. d), pt. 2).

(4) Co. 46, lett. d), pt. 1).

(5) Il quale disciplina(va) il trattamento fiscale da riservare, alle cessioni di partecipazioni successive al conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. Norma peraltro richiamata anche dal vecchio co. 6, dell'art. 176, abrogato dal pt. 6), della lett. c) del co. 46, dell'art. 1 della Finanziaria 2008.

(6) È sempre il co. 2-ter a prevedere che, in caso di decadenza, dalle maggiori imposte liquidate per effetto del ritorno all'«originario» valore fiscale, vada decurtata l'imposta sostitutiva a suo tempo versata, ai sensi degli artt. 22 e 79, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5122 e 5179].

PRIMO PIANO

STATO PATRIMONIALE ALFA S.P.A. ANTE CONFERIMENTO (*)

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILI	500	P.N.	600
BREVETTI	100	TFR	80
R & S	80	DEBITI	500
CLIENTI	300	F. AMM. IMMOB.	150
MAGAZZINO	200		
BANCA	150		
TOTALE	1330	TOTALE	1330

(*) Dati espressi in migliaia di euro.

STATO PATRIMONIALE BETA S.P.A. POST CONFERIMENTO

ATTIVO		PASSIVO	
BREVETTI	500	P.N.	550
R & S	80	TFR	30
TOTALE	580	TOTALE	580

STATO PATRIMONIALE ALFA S.P.A. POST CONFERIMENTO

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILI	500	P.N. ▲	1000
PART BETA	550	TFR	50
CLIENTI	300	DEBITI	500
MAGAZZINO	200	F. AMM. IMMOB.	150
BANCA	150		
TOTALE	1700	TOTALE	1700

▲ Cui concorre la plusvalenza da conferimento pari a 400.

che è stato e che purtroppo non è più, così non è per la modifica apportata all'art. 176 [CFF ② 5276], che comporterà in futuro delle **analisi di convenienza** per le quali si vuole fornire qualche punto di riflessione.

Innanzitutto, ciò che il Legislatore consente di affrancare, è il **maggiore valore delle immo-**

bilizzazioni materiali e immateriali relative all'azienda ricevuta. Il fatto che il Legislatore abbia utilizzato il termine «immobilizzazioni» al posto di «beni», non può che giovare al contribuente, in quanto, risultano affrancabili non solo i beni materiali e immateriali provvisti di tutela giuridica (es. brevetti e marchi), ⁽⁷⁾ bensì

tutte le **immobilizzazioni materiali e immateriali** di cui ai numeri I e II della lettera B) dell'attivo dello Stato patrimoniale (tra cui figura anche l'avviamento). ⁽⁸⁾ Ciò che rimane escluso da rivalutazione, quindi, sono le immobilizzazioni finanziarie e i beni merce.

Posto che il Legislatore ha

⁽⁷⁾ A riguardo, art. 810 e segg. c.c.

PRIMO PIANO

ANALISI COSTI – BENEFICI

ANALISI COSTI – BENEFICI		
BENEFICI		
AMMORT. 1° ANNO	(200 * 31,4%)	62,8
AMMORT. 2° ANNO	(200 * 31,4%)	62,8
TOTALE		125,6
COSTI		
SOSTITUTIVA	(400 * 12%)	48
VANTAGGIO TOT.		77,6

concesso l'**affrancamento** per tutti i tipi di **immobilizzazioni materiali** e immateriali, è logico che l'**operazione** risulterà tanto più **conveniente** al contribuente, quanto più questi proceda al **riconoscimento fiscale di maggiori valori**, connessi a beni, per i quali, il processo di ammortamento fiscalmente consentito, risulti breve.

ESEMPIO

La società Alfa S.p.a. (si veda tabella a pag. prec.), intende conferire nella società conferitaria Beta S.p.a di nuova costituzione, il **ramo d'azienda** relativo all'**attività di ricerca**, cui fa parte un **brevetto**,⁽⁹⁾ iscritto al costo storico di 100, il quale ha acquisito nel corso del tempo un **elevato valore commerciale** (supponiamo pari a 500). L'opportunità di tale operazione, è stata valutata dagli amministratori della Alfa S.p.a., tenuto conto che il co. 1 dell'art. 103, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5203], consente di recuperare in un anno, tramite l'**ammortamento**, la **sostitutiva** pagata sul **maggiore valore** emerso, permettendo, a livello di **gruppo**, di ritenere l'**operazione conveniente**, anche sotto il punto di vista di

una eventuale adesione all'istituto del consolidato nazionale.

Proseguendo con un'**analisi** dei **vantaggi** connessi all'operazione, vediamo che questi sono **molteplici**, sia per la **società conferente** che per la **conferitaria**; infatti, a parte la **possibilità di adesione al consolidato**, in modo da ribaltare sulla controllante, titolare dei contratti di vendita, gli oneri sostenuti dalla conferitaria per la ricerca, si ha che:

- in riferimento alla **società conferente**, l'operazione costituisce una **opportunità di capitalizzazione a costo zero**, in quanto, mantenendo la partecipazione il costo fiscale del ramo d'azienda conferito, la **plusvalenza** da conferimento non verrà tassata, ma **neutralizzata** mediante apposita **variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi;
- in riferimento alla **società conferitaria**, è vero che questa si troverà a pagare un'**imposta sostitutiva** pari a 48 (400 * 12%); ma tale esborso potrà essere recuperato, tramite ammortamento, già nel primo anno, facendo così risultare l'**operazione conveniente**, alla luce delle nuove aliquote Ires

(27,5%)⁽¹⁰⁾ e Irap (3,9%):⁽¹¹⁾

In conclusione, il **pagamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori** emersi in capo alla conferitaria risulta conveniente quando il **processo di ammortamento fiscale** risulta **breve**. Infatti, poiché la Finanziaria 2008 ha portato ad una **riduzione delle aliquote di tassazione**, i benefici sfumano mano a mano che il processo di ammortamento si allunga. Questo, soprattutto nei casi in cui i maggiori valori emersi abbiano un importo superiore ai 5 milioni di euro, data la maggiore imposta sostitutiva da versare (14% fino a 10 milioni, 16% sull'eccedente).

Per considerazioni più approfondite, comunque, occorre attendere l'emanazione del **decreto attuativo**, recante, tra l'altro, le indicazioni di **coordinamento** con la normativa introdotta dalla Finanziaria 2007, la quale, come noto, consente, per le operazioni di conferimento d'azienda ex art. 176 [CFF ② 5276] concluse negli anni 2007 e 2008 e dotate di determinati requisiti, il **riconoscimento gratuito** dei maggiori valori emersi, fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

(8) Così come previsto dall'art. 2424 c.c., la cui lettura va integrata con quanto previsto in materia, dai principi contabili (per le immobilizzazioni materiali, documento Oic 16, per quelle immateriali, documento Oic 24).

(9) Registrato nel 2002, e pertanto rientrante nell'ambito dell'art. 37, co. 46, D.L. 223/2006, conv. con L. 248/2006.

(10) Per effetto della lett. e), del pt. 2), del co. 33, dell'art. 1 della Finanziaria 2008.

(11) Per effetto della lett. h), del pt. 5), del co. 50, dell'art. 1 della Finanziaria 2008.